Codice A1701B
D.D. 18 maggio 2020, n. 300
Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. recante: ''Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola''. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica ''Comunicazione 10/R'' per l'anno 2020.

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A17 300 DEL 18/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica “Comunicazione 10/R” per l'anno 2020.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 25 febbraio 2016 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica dei digestati*) demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e di alcune tipologie di acque reflue.

La Regione Piemonte, in coerenza con i criteri e i vincoli stabiliti dal citato decreto, ha emanato il regolamento regionale 17 dicembre 2019, n. 10/R, che modifica il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*”; il regolamento modificato è entrato in vigore il 1 gennaio 2020.

Il regolamento regionale 10/R/2007 prevede:
- all’art. 3 comma 1, che l'utilizzazione agronomica sia soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, presentata tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- all'art. 3 comma 4, che la comunicazione abbia validità annuale, e sia trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
- all'art. 3 comma 4 ter, che l'autorità competente effettui le verifiche di conformità dell'operato delle imprese sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nel sistema informatico al momento del controllo;

- all’Allegato I, di demandare al settore competente della Dir. Agricoltura, d'intesa con la Dir. Ambiente, l’adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento delle basi dati per la redazione della comunicazione.

La procedura informatica “Comunicazione 10/R” utilizza basi dati ed algoritmi di calcolo che devono venire allineati rispetto alle modifiche sopravvenute al citato regolamento; a tal fine, sono necessarie le competenze di CSI-Piemonte, incaricato della gestione e dell'assistenza tecnica sugli applicativi presenti nella piattaforma regionale Sistema Piemonte.

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 in corso, le risorse di CSI-Piemonte sono prioritariamente destinate allo sviluppo degli strumenti informatici necessari all'erogazione dei fondi destinati alle imprese agricole e in generale ad una semplificazione degli iter amministrativi secondo modalità digitali; tali circostanze eccezionali non permettono l'aggiornamento delle basi dati e degli algoritmi di calcolo della procedura informatica “Comunicazione 10/R” secondo una tempistica compatibile con l'elaborazione della comunicazione relativa all'anno 2020 da parte delle imprese.

Ritenuto pertanto opportuno:
- disporre che per l'anno 2020 valgano, ai fini della verifica della conformità al Regolamento 10/R, le quantificazioni effettuate dalla procedura informatica “Comunicazione 10/R”, così come è a disposizione delle imprese tramite il portale Sistema Piemonte;
- posticipare il previsto adeguamento delle basi dati e degli algoritmi di calcolo della procedura informatica “Comunicazione 10/R” al 1 febbraio 2021;
- inserire in un apposito Allegato l'elenco delle modifiche al citato regolamento che troveranno applicazione nella procedura informatica “Comunicazione 10/R” solo a partire dal 1 febbraio 2021.

consultato per via telematica in data 8 maggio 2020 il Comitato tecnico operante ai sensi della DGR 65–8111 del 23 dicembre 2002, di cui fa parte anche la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

determina

1. di disporre che per l'anno 2020 valgano, ai fini della verifica della conformità al Regolamento 10/R, le quantificazioni effettuate dalla procedura informatica “Comunicazione 10/R”, così come è a disposizione delle imprese tramite il portale Sistema Piemonte;
2. di posticipare il previsto adeguamento delle basi dati e degli algoritmi di calcolo della procedura informatica “Comunicazione 10/R” al 1 febbraio 2021;
3. di approvare l’elenco degli interventi sulla procedura informatica “Comunicazione 10/R” posticipati all'anno 2021 (Allegato A), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Piemonte nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22. Il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Allegato

Allegato A.

Interventi sulla procedura informatica “Comunicazione 10/R” posticipati all'anno 2021.

1. Definizione di “azienda ricadente in ZVN” applicata a scala di singola UTE (*Art. 2 comma 1)*
2. Capacità minima di stoccaggio dei materiali non palabili per le aziende nuove o ampliate dopo il 1/1/2020 pari a 180 giorni (*Art. 12 comma 8, Art. 24 comma 3)*
3. Obbligo di relazione tecnica in presenza di terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell’UTE (*Art. 14 comma 5 ter, Art. 26 comma 2 quater)*
4. Aggiornamento dei valori tabellari per la stima del refluo zootecnico (*Allegato I, Tabelle 1 e 4)*
5. Calcolo del volume stoccato nelle lettiere permanenti dei bovini in funzione di tre diverse altezze della lettiera (*Allegato I)*